



DELIBERAZIONE N° VIII / 005828 Seduta del 21 NOV 2007

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente
GIAN CARLO ABELLI
DAVIDE BONI
LUCIANO BRESCIANI
MASSIMO BUSCEMI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
MASSIMO CORSARO

FRANCO NICOLI CRISTIANI
LIONELLO MARCO PAGONCELLI
MASSIMO PONZONI
PIER GIANNI PROSPERINI
GIOVANNI ROSSONI
MARIO SCOTTI
DOMENICO ZAMBETTI
MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario

Anna Bonomo

Su proposta

del Presidente Roberto Formigoni

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE: "DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DELLE COMUNICAZIONI"

Il Dirigente

Il Segretario Generale

Nicolamaria Sanese

Il Direttore Centrale

Alberto Mina

L'atto si compone di 27 pagine
di cui 24 pagine di allegati,
parte integrante.



VISTO l'art. 117, 3 comma, della Costituzione che riconosce alle Regioni la potestà legislativa concorrente in materia di ordinamento della comunicazione;

VISTI in particolare:

- la legge 7 giugno 2000 n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico della radiotelevisione";
- il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- la legge regionale 11 maggio 2001, n. 11, "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione";
- la legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 "Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)"

VISTO lo Statuto della Regione Lombardia che, al Titolo II, disciplina le funzioni degli organi regionali e in particolare l'art.21 che assegna alla Giunta regionale la potestà di iniziativa riguardo la presentazione delle leggi regionali;

CONSIDERATA l'opportunità di dettare norme in materia di sistema regionale delle comunicazioni per definire una disciplina organica alla luce del quadro normativo nazionale;

RAVVISATA altresì la necessità di aggiornare quanto previsto in materia di comunicazione istituzionale nella l.r. 13 febbraio 1990, n. 9 "Disciplina delle pubblicazioni e delle iniziative di comunicazione e informazione della regione Lombardia" e nella l.r. 8 maggio 1990, n. 33 "Istituzione dell'Agenzia di stampa e informazione della Giunta regionale e delle strutture e degli organismi per la comunicazione, l'editoria e l'immagine";

VISTA la proposta di progetto di legge "Disciplina del sistema regionale delle comunicazioni", allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che tale proposta di legge, suddivisa in VI titoli, prevede in sintesi:

- la disciplina delle competenze regionali in materia di telecomunicazioni e radiotelevisione ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico della radiotelevisione";
- la definizione dei compiti di pubblico servizio in ambito regionale, in attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 177/2005;
- l'istituzione di un tavolo congiunto Regione Lombardia - RAI - Co.Re.Com per attuare quanto definito nel contratto di servizio regionale;
- la possibilità di stipulare "contratti regionali di servizio" anche con le emittenti radiotelevisive locali per compiti di pubblico servizio;
- interventi a sostegno del sistema regionale delle comunicazioni per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e delle nuove tecnologie attraverso bandi di idee e progetti per gli operatori;
- azioni a favore dello sviluppo delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica a larga banda e per lo sviluppo della società dell'informazione;
- la disciplina della comunicazione istituzionale di Regione Lombardia.

RITENUTO di approvare tale proposta di legge e di inviare la medesima al Consiglio regionale per la prosecuzione del suo iter legislativo di approvazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Presidenza
Strumenti ed Eventi di Comunicazione
Dirigente
(Paolo Garavaglia)



DELIBERA

1. di approvare per quanto in premessa la proposta di progetto di legge "Disciplina del sistema regionale delle comunicazioni", allegato alla presente deliberazione;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale per il proseguimento dell'iter legislativo di approvazione di tale proposta.

Presidenza
Strumenti ed Eventi di Comunicazione
Il Delegato
(Paolo Garavaglia)



IL SEGRETARIO

Anna Bonomo

REGIONE LOMBARDIA

GIUNTA REGIONALE

Allegato alla deliberazione
n. 5828 del 21 NOV 2007

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE PRESENTATA DAL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

“Disciplina del sistema regionale delle comunicazioni”.

Iscritto all'o.d.g. della
Giunta del

RELAZIONE

Oggetto del progetto di legge regionale e finalità.

Questa iniziativa legislativa si inserisce nell'attuale scenario di sviluppo della *Information & Communication Technology* che ha raggiunto livelli di enorme complessità, resi ancora più esasperati dal forte tasso di innovazione che le tecnologie connesse presentano, e che determina una progressiva convergenza multimediale tra le diverse piattaforme tecnologiche riducendo le differenze classiche tra i vari mezzi (radiotelevisione, internet, satellite, telefonia fissa e mobile, editoria cartacea).

Aspetti quali il sistema delle trasmissioni, la gestione delle reti, l'assegnazione delle frequenze e dei titoli abilitativi per operare nel nuovo ambito digitale dell'informazione sono ormai strategici nella vita degli individui e delle istituzioni e rappresentano i nodi complessi intorno ai quali deve essere svolta un'efficace azione di governo.

Con questo atto la Lombardia assume, dunque, uno spazio di iniziativa legislativa regionale nei confronti del settore delle comunicazioni. Di tale sistema conferma il rilievo economico, le dimensioni di servizio pubblico e privato, il potenziale di connessione tecnologica e di produttore di contenuti che riveste e rivestirà sempre più in futuro.

L'intervento normativo regionale supera un ritardo causato dalle discontinuità legislative nazionali e supera un approccio inadeguato, visto che finora la materia concorrente dell'ordinamento delle comunicazioni è stata valutata solo come questione delle radiotelevisioni e non come insieme che considera più ampi e integrati settori tecnologici. Per questo motivo la norma assume con il termine "comunicazioni" una complessa intelaiatura di mercati, innovazioni, tecnologie, professioni, culture, e si propone di costruire, di conseguenza, una politica e un approccio normativo diversi da quelli finora praticati per questa materia in ambito regionale.

Quanto alle logiche fondamentali che la norma intende realizzare esse sono espresse dalle seguenti sei azioni.

1. Definire i punti fermi di una prospettiva legislativa regionale lavorando sugli spazi aperti dalle leggi quadro di settore. Sono intese in tal senso le prerogative previste per le regioni a seguito dell'art. 5 del D.lgs. 259/2003, "Codice delle comunicazioni elettroniche", e degli artt. 12 e 46 del decreto legislativo 177/2005, "Testo unico della radiotelevisione", in materia di legislazione nazionale radiotelevisiva. Quanto in essi previsto come competenza regionale viene fatto proprio dalla proposta di legge aprendo il ruolo regionale a terreni operativi finora non praticati ma che assumeranno rilievo con lo sviluppo delle comunicazioni di livello regionale.

Allo scopo di dotare la Lombardia di una visione di sistema, le indicazioni contenute nelle norme richiamate sono poi correlate con orientamenti di scala regionale in ordine a interventi per la banda larga, e-gov e T-gov e a contrasto del divario digitale. In questo modo la Regione si dota di un impianto normativo in grado di cogliere le trasformazioni tecnologiche e di mercato che stanno interessando e unificando l'intero settore delle telecomunicazioni, dell'ICT e della radiotelevisione e di verificarne le implicazioni che potranno determinarsi sul sistema economico lombardo.

2. Porre le condizioni normative indispensabili per il contratto di servizio tra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e la Regione Lombardia. Come richiesto dal decreto legislativo 177/2005 la legge regionale è necessaria ai fini della definizione dei caratteri essenziali del contratto di servizio regionale che dovrà essere successivamente stipulato. Si ritiene al riguardo che siano maturi i tempi per il primo contratto di servizio Regione-RAI in una prospettiva di federalismo, dell'efficienza e di apertura di spazi di flessibilità dei palinsesti con nuova attenzione ai territori locali oltre che con nuova capacità di porre i temi regionali all'attenzione dell'agenda comunicativa nazionale.

3. Istituire un Tavolo congiunto Regione Lombardia – Co.re.com. Lombardia - RAI per regolare l'attuazione del contratto di servizio. Il tavolo deve perseguire l'obiettivo di tradurre in strumenti operativi i compiti e gli obblighi individuati dalla proposta di legge a carico del contratto di servizio Regione-RAI. Tra le funzioni del tavolo anche quella di verificare il raggiungimento degli obiettivi di servizio pubblico regionale e di parametrare, secondo criteri da stabilire, il livello quantitativo/qualitativo della programmazione di servizio pubblico regionale in rapporto al costo sostenuto dai cittadini della Lombardia per il canone di abbonamento. Il coinvolgimento del Co.re.com. Lombardia in questa funzione consente di valorizzare un presidio regionale già esistente e operante sui temi delle garanzie e del monitoraggio del sistema radiotelevisivo regionale.

4. Avviare nuovi rapporti con le emittenti private, in considerazione dell'ampia e capillare presenza delle emittenti locali in Lombardia, dei loro legami con il territorio e del fatto che sono espressione e garanzia di pluralismo. Lo strumento che la proposta di legge prevede è un contratto regionale di servizio per le emittenti locali.

5. Promuovere lo sviluppo del sistema delle comunicazioni su scala regionale. Gli interventi che la Regione si propone di realizzare nei confronti del sistema delle comunicazioni sono ispirati alla valorizzazione e al rafforzamento delle imprese editoriali locali, all'introduzione delle tecnologie più avanzate nelle realtà produttive attive sul territorio regionale, a favorire la migliore qualificazione tecnica e professionale degli operatori del settore fino all'ampliamento dell'offerta di contenuti e servizi digitali sulle varie piattaforme tecnologiche.

6. Dare un assetto più adeguato alla comunicazione istituzionale della Regione e nella Regione. Il principio proposto è quello di garantire un rapporto più avanzato di reciprocità tra istituzioni e cittadini sul piano dell'ascolto e della comunicazione delle scelte politiche e operative.

Illustrazione dell'articolato.

Articolo 1: sono descritte le finalità e l'ambito d'applicazione del testo, riguardante lo sviluppo del sistema delle comunicazioni in Lombardia e la comunicazione istituzionale dell'ente Regione, da perseguire nel rispetto della normativa vincolante in materia, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione (con menzione, a tal proposito, di alcuni rilevanti provvedimenti legislativi statali di riferimento).

Al comma 2 viene definito il 'sistema regionale delle comunicazioni'.

Articolo 2: disciplina specifiche competenze regionali in ambito radiotelevisivo locale, nel rispetto e in applicazione delle disposizioni statali vigenti (cfr. articolo 12, d.lgs. n. 177/2005) e tenendo conto delle leggi regionali in vigore (l.r. n. 11/2001 e l.r. 20/2003). Il comma 3 attribuisce alla Giunta la competenza per la definizione dei criteri e per il rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti (o di servizi interattivi associati o di accesso condizionato) destinati alla diffusione in ambito regionale, con il supporto del Co.Re.Com. durante la fase istruttoria.

Articolo 3: in applicazione dell'art. 46, d.lgs. n. 177/2005, definisce i compiti cui è tenuta la concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale, con relativi obblighi da definire nel contratto di servizio regionale.

Articolo 4: prevede l'istituzione di un apposito tavolo congiunto Regione-Rai-Co.Re.Com. con compiti sia di traduzione in strumenti operativi degli obblighi definiti nel contratto di servizio (di cui all'articolo 3) sia di verifica e monitoraggio dell'effettivo conseguimento degli obiettivi e del livello quali-quantitativo della programmazione del servizio pubblico regionale, in accordo con l'autorità competente.

Articolo 5: la Regione viene legittimata a stipulare appositi contratti anche con le emittenti RTV locali per il perseguimento delle finalità sancite all'articolo 3, avvalendosi del supporto del Co.Re.Com., con possibile istituzione di appositi tavoli di consultazione.

Articolo 6: nell'ottica della promozione del sistema regionale delle comunicazioni, sono puntualmente indicate nell'articolo le finalità degli interventi regionali.

Articolo 7: prevede che l'azione regionale possa dare concretezza alle finalità dell'articolo 6 mediante bandi di idee e progetti rivolti agli operatori del sistema delle comunicazioni, con definizione a cura della Giunta dei relativi criteri e requisiti.

Articolo 8: conferisce alla Giunta il compito di definire i criteri e le modalità di attuazione degli interventi attraverso i quali la Regione contribuisce a promuovere lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica sul territorio regionale, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. n. 259/2003.

Articolo 9: prevede l'impegno della Regione a promuovere politiche di riduzione del divario digitale informativo, culturale e tecnologico, mediante l'utilizzo (anche in via sperimentale e in forme innovative) delle nuove tecnologie. In tale ottica è prevista, in particolare, la promozione dell'utilizzo della Carta Regionale dei Servizi (CRS), con possibilità per la Regione e per gli enti locali di selezionare partner, sulla base di criteri definiti dalla Giunta, al fine di ampliare l'offerta dei servizi su internet e attraverso il T-government, da parte delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 10: prevede una puntuale definizione dei principi e delle finalità di riferimento per l'attività di informazione e comunicazione istituzionale.

Articolo 11: stabilisce che i mezzi e gli strumenti di comunicazione istituzionale devono essere idonei a garantire un'efficace diffusione e comprensione delle informazioni in relazione ai destinatari. In tale prospettiva, la Regione si impegna a porre in essere adeguate iniziative o campagne di comunicazione riferite a provvedimenti (anche normativi) regionali

con impatto significativo e per i quali sia prevista la pubblicazione su BURL, ai sensi della l.r. n. 33/1985.

Si stabilisce inoltre che le attività di informazione sono realizzate dalla struttura dedicata alle relazioni con i mezzi di informazione già istituita con la l.r. 33/90.

Articolo 12: attribuisce al Presidente della Giunta la facoltà di chiedere, in determinate circostanze, la trasmissione gratuita e tempestiva di comunicati di utilità sociale.

Articolo 13: prevede che il piano delle iniziative di comunicazione sia approvato dalla Giunta entro il 31 dicembre di ogni anno, con susseguente comunicazione al Consiglio regionale. Sono dettagliati i contenuti del piano (strategie e progetti per l'anno successivo e rendiconto riferito all'anno precedente); definisce le condizioni che consentono di realizzare iniziative anche non previste nel piano e il ruolo di coordinamento del sistema regionale in capo alla struttura competente in materia di comunicazione.

Articolo 14: si indicano gli elementi di valutazione che non possono mancare nel parere preventivo della Commissione tecnica in materia di comunicazione, editoria e immagine, di cui alla l.r. n. 33/1990, in ordine alle iniziative previste dal piano annuale di comunicazione, attraverso la realizzazione delle quali viene data attuazione al piano. Sono anche indicati strumenti per l'attuazione dei progetti da parte della struttura di comunicazione (accordi e convenzioni generali: commi 3-5).

Articolo 15: è assegnato alla Giunta il compito di stabilire criteri e standard per la pianificazione, la realizzazione e la valutazione delle attività poste in essere dalle direzioni in attuazione del piano di comunicazione, sulla base di indicazioni e proposte da parte della Commissione tecnica di cui alla l.r. 33/1990. Riguardo all'acquisto di spazi pubblicitari, è prevista la possibilità per la Giunta di modificare le quote, secondo quanto previsto dalla normativa statale di riferimento. Spetta alla Giunta dare indicazioni in ordine a titoli e formazione del personale preposto ad attività di informazione e comunicazione.

Articolo 16: per tutto quello che riguarda le azioni di comunicazione e informazione istituzionale si fa riferimento alle risorse stanziare nelle specifiche UPB di riferimento. Queste spese afferiscono in particolare a tutto il titolo V, ma in parte sono riferibili anche alle azioni previste negli altri titoli.

Le spese attinenti agli articoli 3 e 9, legate a processi di informatizzazione e di innovazione tecnologica, sono finanziate con le risorse destinate allo sviluppo del sistema informativo e della società dell'informazione.

Le risorse per gli interventi di cui all'articolo 8, finalizzati a promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica a larga banda, vengono individuate nella UPB del settore ambientale.

Articolo 17: è prevista l'abrogazione di alcuni articoli della l.r. 9/1990 (e di un comma della l.r. 33/1990, che rinvia alla l.r. 9/1990), riguardanti le iniziative di informazione e comunicazione istituzionale, solo per quanto riguarda la Giunta, al fine di salvaguardarne la perdurante applicabilità per il Consiglio regionale.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità ed ambito di applicazione)

TITOLO II DISCIPLINA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO REGIONALE

Art. 2
(Competenze)
Art. 3
(Compiti di pubblico servizio in ambito regionale)
Art. 4
(Tavolo congiunto)
Art. 5
(Emittenti radiotelevisive locali)

TITOLO III - PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE COMUNICAZIONI

Art. 6
(Finalità)
Art. 7
(Azioni)

TITOLO IV INTERVENTI A FAVORE DELLO SVILUPPO DELLE RETI E DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA A LARGA BANDA E POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

Art. 8
(Strumenti di intervento)
Art. 9
(Alfabetizzazione digitale)

TITOLO V INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Art. 10
(Principi e finalità)
Art. 11
(Mezzi e strumenti di comunicazione)
Art. 12
(Comunicati di utilità sociale)
Art. 13
(Piano annuale di comunicazione)
Art. 14
(Attuazione del piano)

Art 15
(Provvedimenti attuativi)

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 16
(Norma finanziaria)

Art. 17
(Abrogazioni)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

1. La presente legge, in coerenza con l'evoluzione della tecnologia digitale e con il processo di convergenza tra la radiotelevisione e altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, promuove e disciplina lo sviluppo del sistema delle comunicazioni in Lombardia e la comunicazione istituzionale della Regione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali nonché dei principi fondamentali e delle norme generali in materia di ordinamento della comunicazione, in particolare ai sensi del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico della radiotelevisione", del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e della Legge 7 giugno 2000 n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni".

2. Ai fini della presente legge per sistema regionale delle comunicazioni si intende il settore che comprende le attività che si riferiscono a:

- a) stampa quotidiana e periodica;
- b) editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di internet;
- c) radio e televisione;
- d) cinema;
- e) pubblicità esterna;
- f) iniziative di comunicazione di prodotti e servizi;
- g) sponsorizzazioni.

Eg

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO
IL DIRETTORE CENTRALE
Luca Danotti



TITOLO II DISCIPLINA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO REGIONALE

Art. 2 (Competenze)

1. Le competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 12, comma 1 lettera b), del d.lgs. n. 177/2005 necessari per l'accesso ai siti, previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, per l'installazione e l'esercizio di reti e di impianti, sono esercitate ai sensi della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11, "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione" e della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 "Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)", nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti in materia.
2. La Regione favorisce la promozione di intese con gli enti e i soggetti nazionali e locali interessati, per conseguire la massima semplificazione delle procedure amministrative dirette a consentire l'installazione e l'esercizio degli impianti radiotelevisivi.
3. La Giunta regionale stabilisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito regionale, di cui all'art. 12, comma 1 lettera c), del d.lgs. n. 177/2005, secondo la normativa vigente in materia. La Giunta rilascia le autorizzazioni con il supporto del Co.Re.Com. per la fase istruttoria.
4. Ogni definizione tecnica contenuta nel presente titolo è da intendersi ai sensi dell'articolo 2, D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico della radiotelevisione".

59


Art. 3
(Compiti di pubblico servizio in ambito regionale)

1. In attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 177/2005, la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta, nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale, a svolgere i seguenti compiti:

- a) valorizzare il territorio regionale, le sue peculiarità e i suoi valori nelle trasmissioni, anche all'interno dei palinsesti dei programmi nazionali di servizio pubblico e, comunque, nel complesso dell'offerta editoriale trasmessa su ciascuna delle piattaforme distributive rese disponibili dalle innovazioni tecnologiche, quali il digitale terrestre, il satellite, internet, la telefonia mobile;
- b) realizzare specifici programmi dedicati alla realtà regionale, come quelli volti a fornire informazioni utili alla fruizione dei servizi e delle opportunità resi disponibili sul territorio, con particolare riferimento al sistema del welfare e alle categorie più fragili;
- c) realizzare coproduzioni in occasione di eventi economici, culturali, sportivi e sociali di particolare rilievo, valorizzando le strutture e gli impianti di produzione della sede regionale nonché le professionalità presenti;
- d) assicurare la trasmissione gratuita, in ambito regionale, dei messaggi di utilità sociale e di campagne e programmi di comunicazione sociale;
- e) garantire l'accesso al materiale audiovisivo di interesse regionale presente negli archivi della Rai;
- f) garantire la copertura e l'effettiva ricezione del segnale delle trasmissioni RAI, compresa l'"informazione regionale propria", sull'intero territorio regionale;
- g) realizzare specifici programmi volti a rendere il cittadino pienamente consapevole circa il ruolo e le funzioni della Regione e degli enti locali lombardi;
- h) attuare nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la cultura italiana di carattere regionale ad un più vasto pubblico internazionale;
- i) destinare parte dell'incremento della capacità trasmissiva, che sarà reso possibile dal passaggio alla tecnica digitale terrestre, ad una programmazione editoriale attenta alle esigenze del territorio regionale;
- l) agire in sinergia con la Regione per l'implementazione dell'offerta di servizi interattivi per i cittadini e le imprese (T-Government).

2. Gli obblighi di cui al comma 1, insieme agli indirizzi operativi e alla individuazione di parametri di qualità e di tipologie di programmi, sono definiti nel contratto di servizio regionale, nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria, previa intesa con il Ministero competente secondo la disciplina di principio statale.

sg

CONSIGLIO REGIONALE
IL DIRETTORE CENTRALE
Luca Dainotti



Art. 4
(Tavolo congiunto)

1. È istituito un tavolo congiunto Regione Lombardia - RAI - Co.Re.Com. per tradurre in strumenti operativi le disposizioni di cui all'articolo 3.

2. Tra le funzioni del tavolo rientra anche la verifica del raggiungimento degli obiettivi di servizio pubblico regionale e il monitoraggio, secondo i criteri stabiliti nel contratto di servizio regionale, del livello quantitativo/qualitativo della programmazione di servizio pubblico regionale in rapporto al costo sostenuto dai cittadini della Lombardia per il canone di abbonamento, previa intesa con l'autorità competente.

EG

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE
IL DIRETTORE CENTRALE
Luca Dainotti




Art. 5
(Emittenti radiotelevisive locali)

1. Possono essere stipulati “contratti regionali di servizio” anche con le emittenti radiotelevisive locali per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 3, nel rispetto della disciplina vigente in materia.

2. Per la definizione dei contratti di cui al comma 1 la Regione può avvalersi del supporto del Co.Re.Com. e istituire specifici tavoli di consultazione e confronto con le imprese, le associazioni interessate e le istituzioni pubbliche.

35

ATTUALITÀ DEL LEGISLATIVO
IL DIRETTORE CENTRALE
Luca Dainotti



TITOLO III
PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE COMUNICAZIONI

Art. 6
(Finalità)

1. Gli interventi della Regione sul sistema delle comunicazioni sono finalizzati:

- a) alla promozione e al sostegno del pluralismo e della libertà di informazione a livello regionale;
- b) a consentire la fruibilità e l'accessibilità pubblica dei prodotti informativi ed editoriali;
- c) a favorire la conoscenza delle politiche pubbliche regionali e a promuovere la partecipazione dei cittadini;
- d) a incoraggiare lo svolgimento dei compiti indicati all'articolo 3 da parte di tutti i soggetti che esercitano le attività rientranti nel sistema integrato delle comunicazioni, ai sensi del D.lgs. n. 177/2005;
- e) alla valorizzazione e al rafforzamento delle imprese editoriali locali;
- f) alla introduzione delle tecnologie più avanzate nelle realtà produttive attive sul territorio regionale;
- g) a favorire la migliore qualificazione tecnica e professionale degli operatori del settore;
- h) all'ampliamento dell'offerta di contenuti e servizi digitali sulle varie piattaforme tecnologiche.

EG

AFFARI LEGISLATIVI
IL DIRETTORE CENTRALE
Luca Dainotti



Art. 7
(Azioni)

1. Ai sensi dell'articolo 6, la Regione può promuovere bandi di idee e progetti rivolti agli operatori del sistema delle comunicazioni, con particolare riguardo alle imprese editoriali locali che operano sul territorio lombardo e che risultano regolarmente iscritte al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".

2. La Giunta regionale definisce i criteri e i requisiti per i bandi e i progetti di cui al comma 1, con particolare attenzione alle attività che:

- a) coinvolgono più soggetti pubblici e/o privati, espressione dei vari territori;
- b) consentono una copertura equilibrata del territorio regionale;
- c) prevedono il coinvolgimento di più mezzi di comunicazione o la distribuzione multiplatforma dei prodotti;
- d) concorrono all'attuazione delle politiche definite negli atti di programmazione regionale.

EG

IL DIRETTORE GENERALE
Luca Dainotti


TITOLO IV
INTERVENTI A FAVORE DELLO SVILUPPO DELLE RETI E DEI SERVIZI DI
COMUNICAZIONE ELETTRONICA A LARGA BANDA E POLITICHE
REGIONALI PER LO SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

Art. 8
(Strumenti di intervento)

1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la Regione concorre a promuovere lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica sul territorio regionale, attraverso interventi volti a:


- a) individuare livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese;
- b) agevolare l'acquisto di apparecchiature terminali d'utente e la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda.

2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1, garantendo il coinvolgimento degli enti e dei soggetti interessati in una logica sussidiaria e di partenariato.

3. La Regione promuove la dismissione degli apparati MUX-UCR o di apparecchiature similari che costituiscono impedimento all'accesso ai servizi a larga banda, attraverso l'impiego, ai sensi del comma 1, di soluzioni tecnologiche idonee a consentire l'accesso ai servizi a larga banda anche alle linee di utenza attestata ai MUX-UCR, a condizione che tali apparati siano sostituiti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La Giunta regionale adotta un programma di monitoraggio dell'effettiva dismissione degli apparati, ai sensi del comma 3.



REGIONE LIGURIA
CONSIGLIO REGIONALE
IL DIRETTORE GENERALE CENTRALE
Luca Dainotti


Art. 9
(Alfabetizzazione digitale)

1. La Regione riconosce al cittadino il diritto a non essere discriminato dal divario digitale e garantisce allo stesso la possibilità di partecipare al processo democratico in maniera attiva, sviluppando sistemi di e-government sempre più avanzati in funzione della cittadinanza. A tale fine la Regione promuove politiche di riduzione dei divari digitali informativi, culturali e tecnologici avvalendosi delle nuove tecnologie, anche in forme sperimentali e innovative, e supportando il cittadino diversamente abile nell'utilizzo degli strumenti che permettono il suo accesso alle informazioni di pubblica utilità.


2. La Regione promuove l'utilizzo della Carta Regionale dei Servizi (CRS), sollecitando l'ampliamento dell'offerta dei servizi da parte delle amministrazioni pubbliche su internet e anche attraverso la piattaforma digitale terrestre (T-government). A tal fine la Regione e gli enti locali possono selezionare partner tra i soggetti privati, in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnico-professionale nel campo dei servizi on-line o del T-government e che diano garanzia di neutralità tecnologica rispetto alle diverse piattaforme, privilegiando lo sviluppo di progetti open-source.

3. La Giunta definisce i criteri di selezione dei soggetti di cui al comma 2.

4. Le disposizioni del presente titolo sono adottate in conformità del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni, e nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.

EJ

DIRETTORE GENERALE
IL DIRETTORE CENTRALE
Luca Dainotti



TITOLO V
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Art. 10
(Principi e finalità)


1. La Regione:

- a) promuove e realizza iniziative di informazione e di comunicazione istituzionale al fine di assicurare il diritto dei cittadini all'informazione, alla partecipazione, alla conoscenza delle leggi e degli atti amministrativi regionali, nonché dei servizi erogati;
- b) identifica nell'informazione e nella comunicazione funzioni idonee a favorire la promozione dei diritti e delle libertà fondamentali e l'attuazione del principio costituzionale di uguaglianza sostanziale;
- c) programma e coordina annualmente le iniziative di informazione e comunicazione istituzionale;
- d) promuove e favorisce iniziative a favore degli enti locali, finalizzate alla crescita di una cultura della comunicazione e alla diffusione di sistemi, strumenti e tecnologie per la comunicazione e l'informazione.

2. Le iniziative di comunicazione esterna e interna della Regione hanno l'obiettivo di:

- a) promuovere la conoscenza della Regione e di ogni sua attività legislativa e amministrativa, dei servizi e delle relative modalità di accesso e di erogazione;
- b) favorire l'ascolto dei cittadini, delle associazioni, delle realtà locali, delle istituzioni ai diversi livelli, al fine di monitorarne i bisogni e la percezione delle attività regionali e per migliorare la qualità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- c) garantire la tutela e la promozione dell'immagine della Regione e delle eccellenze presenti sul territorio, anche attraverso il rispetto delle regole di utilizzo e di applicazione del marchio;
- d) diffondere conoscenze su temi legati all'educazione civica, all'ambiente, alla salute, al patrimonio culturale e artistico;
- e) favorire l'interscambio informativo e la collaborazione con le autonomie locali e funzionali lombarde, con altre Regioni, con le amministrazioni centrali dello Stato, con le istituzioni europee e internazionali;
- f) migliorare i processi organizzativi interni e dei soggetti facenti parte del sistema regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30, "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007";
- g) promuovere processi di semplificazione del linguaggio degli atti amministrativi e di miglioramento della qualità dei servizi erogati.

EJ

IL DIRETTORE CENTRALE
Luca Dainotti


Art. 11
(Mezzi e strumenti di comunicazione)


1. Le attività di comunicazione e di informazione istituzionale sono attuate con mezzi e strumenti idonei ad assicurare l'efficace diffusione e comprensione dei messaggi in relazione ai destinatari, in una prospettiva di comunicazione integrata e secondo i principi e le metodologie di marketing, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica."

2. Le attività di informazione, che comprendono le relazioni con i mezzi di informazione e il coordinamento dei contenuti editoriali destinati al portale web istituzionale, sono realizzate dalla struttura di cui all'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1990, n. 33 "Istituzione dell'agenzia di stampa e informazione della Giunta regionale e delle strutture e degli organismi per la comunicazione, l'editoria e l'immagine."

3. La Regione attua iniziative o campagne di comunicazione per dare adeguata informazione sui contenuti delle leggi e dei provvedimenti regionali definitivamente approvati, per i quali è prescritta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della legge regionale 23 aprile 1985, n. 33, "Norme in materia di pubblicità degli atti regionali e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia", che hanno un impatto significativo sui cittadini, le istituzioni o le organizzazioni sociali e imprenditoriali.

59


APPENDICE AL BANDO DI CONCORSO
IL DIRETTORE CENTRALE
Luca Dainotti



Art. 12
(Comunicati di utilità sociale)

1. Ai sensi dell'articolo 33 del D. Lgs. n. 177/2005, il Presidente della Giunta regionale, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, nell'ambito interessato da dette esigenze, può chiedere alle emittenti, ai fornitori di contenuti o alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo la trasmissione gratuita e tempestiva di brevi comunicati di utilità sociale.


E4

Il Presidente
Luca Dainotti


Art. 13
(Piano annuale di comunicazione)

1. Entro il 31 dicembre la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, il piano annuale delle iniziative di comunicazione, dandone comunicazione al Consiglio regionale.
2. Il piano definisce le strategie di comunicazione relative alle aree di intervento definite nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (Dpefr) e i singoli progetti di attuazione delle strategie che le strutture regionali intendono realizzare nell'anno seguente.
3. In particolare, le strategie e i singoli progetti devono esplicitare:
 - a) l'obiettivo di comunicazione;
 - b) i destinatari individuati;
 - c) il messaggio da trasmettere;
 - d) i mezzi e gli strumenti individuati;
 - e) la copertura finanziaria con indicazione dell'U.P.B. di riferimento.
4. Il piano riporta specificazioni relativamente agli indicatori, agli strumenti e ai metodi per la scelta dei mezzi e degli strumenti da utilizzare nella diffusione dei messaggi e per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei progetti.
5. Il piano detta indirizzi rivolti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2 lettera f).
6. Il piano contiene altresì un dettagliato rendiconto e una valutazione relativamente ai progetti di comunicazione realizzati e ai risultati conseguiti nell'anno precedente.
7. Le iniziative di comunicazione non previste nel piano possono essere realizzate soltanto per particolari, contingenti e urgenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e previo parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 33/1990.
8. La struttura competente in materia di comunicazione svolge un ruolo di coordinamento del sistema regionale, al fine di garantire sinergie e coerenza nella pianificazione dei diversi strumenti e per assicurare efficacia ed economicità nella predisposizione e nella realizzazione del piano.


el

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI
IL DIRETTORE CENTRALE
Luca Dainotti


Art. 14
(Attuazione del piano)

1. Le iniziative previste dal piano annuale sono realizzate previo parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 3 della l.r. n. 33/1990.
2. Il parere preventivo della Commissione è allegato alla deliberazione o al decreto dirigenziale e deve dare atto delle valutazioni espresse in merito alla:
 - a) congruità economica della spesa presunta in rapporto alle finalità espresse nel piano e alle competenze regionali;
 - b) coerenza rispetto a obiettivi, messaggi, destinatari, strumenti e modalità di distribuzione e diffusione.
3. Per l'attuazione dei progetti previsti nel piano di comunicazione annuale, la struttura di cui all'articolo 13, comma 8, può stipulare accordi e convenzioni generali con:
 - a) le emittenti radiotelevisive o le testate giornalistiche per la realizzazione di tutte le iniziative di comunicazione istituzionale previste nel piano di comunicazione annuale;
 - b) i concessionari di spazi pubblicitari per le comunicazioni di carattere pubblicitario da diffondere sui mezzi di comunicazione di massa, sul web su altre piattaforme e canali resi disponibili dall'innovazione tecnologica.
4. In ogni accordo o convenzione sono definiti gli ambiti spettanti a ciascuna direzione e le caratteristiche generali delle prestazioni, nonché le relative tariffe.
5. Ogni direzione attua gli accordi e le convenzioni generali per la parte di propria competenza. Non è consentito attuare accordi e convenzioni non previsti nel piano di comunicazione e che non siano oggetto di accordi e convenzioni generali.

EL

IL DIRETTORE CENTRALE
Luca Dainotti


Art. 15
(Provvedimenti attuativi)

1. Sulla base delle indicazioni e delle proposte della Commissione tecnica di cui all'articolo 3 della l.r. n. 33/1990, la Giunta regionale definisce i criteri e gli standard da rispettare nella pianificazione, nella realizzazione e nella valutazione delle attività di comunicazione e informazione realizzate dalle direzioni in attuazione del piano, con specifico riguardo a:

- a) eventi e sponsorizzazioni;
- b) acquisto di spazi pubblicitari;
- c) trasmissioni radio o televisive;
- d) portale istituzionale e siti web;
- e) immagine coordinata e utilizzo del marchio regionale e dei loghi dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2 lettera f);
- f) semplificazione di atti, procedimenti amministrativi e del linguaggio.

2. La Giunta regionale può disporre quote diverse per l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del d.lgs. n. 177/2005.

3. La Giunta definisce i titoli e la formazione del personale da adibire alle attività di informazione e comunicazione.



IL DIRETTORE GENERALE
Luca Dainotti


TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 16
(Norma finanziaria)

1.Per le spese di cui all'articolo 3 si provvede per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziare all'UPB 1.3.5.03.314 "Sviluppo della Società dell'Informazione per una Lombardia Digitale."

2.Per le spese di cui all'articolo 8 comma 3 si provvede per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziare all'UPB 6.4.4.02.163 "Prevenzione degli inquinamenti di natura fisica."

3.Per le spese di cui all'articolo 9 si provvede per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziare all'UPB 1.3.5.03.314 "Sviluppo della Società dell'Informazione per una Lombardia Digitale" e all'UPB 7.2.0.02.179 "Funzionamento del sistema informativo regionale."

4.Per le spese relative alle azioni di informazione e comunicazione istituzionale, si provvede per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziare all'UPB 7.2.0.02.187." Azioni di comunicazione interna ed esterna" e all'UPB 1.3.4.02.227 "Comunicazione e diritti dei cittadini."

5.All'autorizzazione delle altre spese derivanti dall'attuazione dei precedenti articoli si provvederà con successivo provvedimento di legge.

54

IL DIRETTORE CENTRALE
Luca Dainotti


Art. 17
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 4 e 6 della l.r. 13 febbraio 1990, n. 9 "Disciplina delle pubblicazioni e delle iniziative di comunicazione e informazione della Regione Lombardia" e successive modifiche e integrazioni, nonché l'articolo 3, comma 2, della l.r. n. 33/1990 e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile alla Giunta regionale e alla relativa articolazione organizzativa.

g



AFFARI REGIONALI E COMUNALI
IL DIRETTORE CENTRALE
Luca Dainotti

Luca Dainotti